

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **100/1985** (ECLI:IT:COST:1985:100)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **ROEHRSEN** - Redattore: - Relatore: **BUCCIARELLI DUCCI**

Camera di Consiglio del **26/02/1985**; Decisione del **29/03/1985**

Deposito del **01/04/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **10807**

Atti decisi:

N. 100

ORDINANZA 29 MARZO 1985

Deposito in cancelleria: 1 aprile 1985.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 85 bis del 10 aprile 1985.

Pres. ROEHRSEN - Rel. BUCCIARELLI DUCCI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN, Presi dente - AVV. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, recante "Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali", promosso con ricorso del

Presidente della Regione Emilia-Romagna, notificato il 1 dicembre 1984, depositato in cancelleria il 17 successivo ed iscritto al n. 47 del registro ricorsi 1984.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Ritenuto che la Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente della Giunta regionale, ha sollevato con il ricorso indicato in epigrafe questione principale di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dell'art. 3 d.l. 30 ottobre 1984, n. 726 (misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), nella parte in cui prevede disposizioni dettagliate dirette a regolare analiticamente la materia delle assunzioni e della formazione professionale; per il dubbio che tali disposizioni invadano la sfera di competenza legislativa delle Regioni.

Considerato, tuttavia, che il ricorso, notificato il 1 dicembre 1984, è stato depositato nella Cancelleria della Corte costituzionale il 17 dicembre 1984, e quindi oltre il termine di dieci giorni stabilito dall'ultimo comma dell'art. 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 d.l. 30 ottobre 1984, n. 726 sollevata dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.